

DELIBERAZIONE 8 SETTEMBRE 2016
483/2016/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, IN CASO DI RICLASSIFICAZIONE DI RETI DI TRASPORTO REGIONALE IN RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS. INTEGRAZIONI DELLA RTDG

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 8 settembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: decreto-legge 159/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005 (di seguito: decreto 29 settembre 2005);
- il decreto direttoriale 3 novembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: decreto direttoriale MISE 3 novembre 2015);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, come modificata in ultimo con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 514/2013/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2014-2017

(TUTG), recante “Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG)”, approvata con la deliberazione 514/2013/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTTG);

- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto 29 settembre 2005 stabilisce, in via transitoria, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle reti regionali di trasporto, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità nella gestione del sistema del gas;
- in esito al processo di riforma del sistema di affidamento delle concessioni del servizio di distribuzione di gas naturale, previsto dall'articolo 46-*bis*, del decreto-legge 159/07, che impone lo svolgimento del servizio in ambiti territoriali minimi (ATEM), talune porzioni di reti regionali di trasporto situate all'interno di un singolo ATEM potrebbero non soddisfare più uno dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto 29 settembre 2005, in particolare quello di alimentare più reti di distribuzione gas; conseguentemente, potrebbe essere doveroso riclassificare dette reti di trasporto regionale in reti di distribuzione;
- in tal senso, ad esempio, con il decreto direttoriale MISE 3 novembre 2015, di aggiornamento della rete regionale di trasporto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha accolto l'istanza della società Italcogim Trasporto S.r.l., di riclassificare la propria rete regionale di trasporto in rete di distribuzione del gas naturale, a far data dall'1 gennaio 2016.

CONSIDERATO CHE:

- in termini generali, la riclassificazione di una rete di trasporto in rete di distribuzione (e viceversa) ha ricadute anche tariffarie in quanto una infrastruttura che sino a un certo momento era stata considerata ai fini della determinazione dei ricavi dell'impresa di trasporto, deve essere considerata (con effetto dalla sua riclassificazione) ai fini della determinazione dei ricavi dell'impresa di distribuzione (e viceversa), e non più dell'impresa di trasporto, pena una duplice e indebita remunerazione della medesima infrastruttura;

- in passato, in cui si era posta l'esigenza per molte imprese di riclassificare reti di distribuzione in reti di trasporto regionale, l'Autorità era intervenuta (ad esempio con la deliberazione 122/05) a puntualizzare criteri generali per garantire, in tali fattispecie, la corretta determinazione del vincolo sui ricavi del servizio di distribuzione, con ciò assicurando certezza agli operatori circa le modalità applicative del principio generale enunciato al precedente punto;
- l'attuale disciplina tariffaria della RTDG non prevede norme specifiche disciplinanti i casi di riclassificazione di reti di trasporto regionale in reti di distribuzione;
- il comma 2.1 della RTDG prevede che ai fini dell'aggiornamento tariffario annuale delle tariffe di riferimento e delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas, in ciascun anno t , a partire dall'anno 2014, ciascuna impresa distributrice trasmetta all'Autorità una richiesta di determinazione delle tariffe attenendosi alle modalità e alle tempistiche disciplinate con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità;
- gli articoli 53 e 54 della RTDG definiscono i criteri per l'aggiornamento delle componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale di località;
- la regolazione tariffaria relativa al servizio di trasporto del gas naturale, come riportata nella RTTG e la regolazione tariffaria relativa ai servizi di distribuzione e misura del gas, come riportata nella RTDG, prevedono modalità diverse di determinazione dei costi riconosciuti di capitale, in particolare:
 - i. regole diverse di ammortamento dei cespiti;
 - ii. modalità diverse di trattare il *lag* nel riconoscimento degli investimenti;
 - iii. modalità diverse di trattamento dei contributi ai fini della determinazione del capitale investito netto riconosciuto;
- le diverse modalità di determinazione dei costi riconosciuti di capitale previsti rispettivamente dalla RTTG e dalla RTDG in relazione ai servizi di trasporto e distribuzione del gas naturale, nel caso di riclassificazione di cespiti da reti di trasporto regionale a reti di distribuzione, in assenza di specifiche disposizioni, potrebbero produrre duplicazioni nel conteggio del riconoscimento dei costi di capitale ai fini tariffari.

RITENUTO OPPORTUNO:

- integrare la RTDG con disposizioni specifiche per disciplinare i casi di riclassificazione di reti del gas, in particolare i casi di riclassificazione di reti di trasporto regionale in reti di distribuzione, al fine di assicurare l'assenza di duplicazioni nel conteggio del riconoscimento dei costi di capitale alle imprese che operano nel settore del gas naturale e, in particolare, prevedere che:
 - i. ai fini degli aggiornamenti annuali delle componenti $t(dis)_{t,c,i}^{rem}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{rem}$ a remunerazione del capitale investito, di cui all'articolo 53 della RTDG, il valore dei cespiti oggetto di riclassificazione da rete di

- trasporto regionale a rete di distribuzione sia assunto pari alla quota parte del valore residuo dell'attivo immobilizzato al netto dei contributi definito in applicazione delle regole della RTTG riferibile ai medesimi cespiti;
- ii. ai fini degli aggiornamenti annuali delle componenti $t(dis)_{t,c,i}^{amm}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$ a copertura degli ammortamenti, il valore delle immobilizzazioni lorde relativo ai cespiti oggetto di riclassificazione da rete di trasporto regionale a rete di distribuzione sia determinato su base convenzionale a partire dal valore residuo dell'attivo immobilizzato al netto dei contributi, di cui al precedente punto i.), in funzione delle regole di ammortamento della RTDG;
- dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità di procedere con propria determina a:
 - i. integrare le modalità di presentazione delle richieste di determinazione delle tariffe di cui al comma 2.1 della RTDG con disposizioni specifiche disciplinanti i casi di riclassificazione di rete di trasporto regionale in rete di distribuzione;
 - ii. definire le modalità di determinazione convenzionale del valore delle immobilizzazioni lorde relativo ai cespiti oggetto di riclassificazione da rete di trasporto regionale a rete di distribuzione da assumere ai fini tariffari;
 - non sottoporre le modifiche sopra descritte a una specifica consultazione in quanto si tratta di interventi sostanzialmente a contenuto vincolato, volti a esplicitare un generale principio immanente alla regolazione tariffaria (comma 1.3 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A)

DELIBERA

1. di prevedere che al comma 53.1 della RTDG, dopo la lettera f) sia aggiunta la seguente lettera:
“g) del tasso di variazione collegato a operazioni di riclassificazione di reti del gas, valutate in modo da assicurare continuità ed evitare duplicazioni nei conteggi dei riconoscimenti dei costi di capitale. Il valore dei cespiti oggetto di riclassificazione da rete di trasporto regionale a rete di distribuzione è assunto pari al valore delle immobilizzazioni nette al netto dei contributi in continuità con quanto riconosciuto nella regolazione tariffaria del servizio di trasporto, in applicazione della RTTG.”;

2. di prevedere che al comma 54.1 della RTDG, dopo la lettera d) sia aggiunta la seguente lettera:
“e) del tasso di variazione collegato alla variazione delle immobilizzazioni lorde conseguente a operazioni di riclassificazione di reti del gas, calcolato, nel caso di riclassificazione di reti di trasporto regionale in reti di distribuzione del gas, secondo criteri convenzionali definiti con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità.”;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di procedere con propria determina a:
 - i. integrare le modalità di presentazione delle richieste di determinazione delle tariffe di cui al comma 2.1 della RTDG con disposizioni applicabili ai casi di riclassificazione di rete di trasporto regionale in rete di distribuzione;
 - ii. definire le modalità di determinazione convenzionale del valore delle immobilizzazioni lorde relativo ai cespiti oggetto di riclassificazione da rete di trasporto regionale a rete di distribuzione da assumere ai fini degli aggiornamenti annuali delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
4. di pubblicare la presente deliberazione e la versione aggiornata della RTDG sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

8 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni